

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



LUXEMBOURG

EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 19/07

6 marzo 2007

Sentenza della Corte nella causa C-292/04

Wienand Meilicke e a. / Finanzamt Bonn-Innenstadt

UNO STATO MEMBRO NON DEVE RISERVARE UN CREDITO FISCALE AI SOLI DIVIDENDI PROVENIENTI DA UNA SOCIETÀ DI CAPITALI STABILITA IN TALE STATO

Poiché tale aspetto della libera circolazione dei capitali era stato chiarito in precedenza dalla sentenza Verkooijen, di cui la Corte non aveva limitato nel tempo gli effetti, essa non limita gli effetti della sua sentenza odierna

I fatti della controversia oggetto della causa principale risalgono agli anni novanta. In forza della legislazione tedesca all'epoca vigente, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito fiscalmente residenti in Germania beneficiavano di un credito d'imposta per i dividendi percepiti da società tedesche, ma non per quelli provenienti da società stabilite in altri Stati membri. Pertanto, i detentori di azioni di tali società non usufruivano di questo meccanismo, che consente ai contribuenti di detrarre da quanto devono al fisco tedesco a titolo di imposta sul reddito i 3/7 dei dividendi loro versati.

Tra il 1995 e il 1997 il sig. Meilicke, cittadino tedesco residente in Germania e detentore di azioni di società olandesi e danesi, ha da queste percepito alcuni dividendi. Nel 2000 gli eredi del sig. Meilicke, nel frattempo deceduto, hanno chiesto al Finanzamt Bonn-Innenstadt, con esito negativo, l'applicazione del credito di imposta ai suddetti dividendi. Gli eredi del sig. Meilicke hanno allora adito il Finanzgericht di Colonia il quale, con un rinvio pregiudiziale, ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee se le disposizioni comunitarie sulla libera circolazione dei capitali permettessero un sistema fiscale come quello tedesco.

Un'ingiustificata restrizione della libera circolazione dei capitali

Nella sua sentenza odierna, la Corte dichiara che la normativa fiscale tedesca restringe la libera circolazione dei capitali. A tale proposito, essa fa riferimento alla sua giurisprudenza che

chiarisce gli obblighi derivanti dalla libera circolazione dei capitali in materia di dividendi percepiti da persone residenti e distribuiti da società non residenti ¹.

La Corte dichiara che il credito d'imposta previsto dalla normativa tedesca, come quello che ha dato origine alla causa *Manninen*, ha lo scopo di eliminare la doppia imposizione degli utili delle società distribuiti sotto forma di dividendi.

In proposito essa ricorda che una normativa del genere, limitando il credito d'imposta ai dividendi distribuiti da società stabilite in Germania, da una parte, sfavorisce i soggetti passivi dell'imposta sul reddito fiscalmente residenti in Germania che percepiscono dividendi da società aventi sede in altri Stati membri. Tali persone, infatti, non possono imputare alla loro imposta l'imposta sulle società dovuta da tali società nello Stato membro in cui hanno sede.

Dall'altra, per queste ultime società tale normativa costituisce un ostacolo alla raccolta di capitali in Germania.

La Corte respinge poi l'argomento secondo cui la normativa in questione sarebbe giustificata dalla necessità di garantire la coerenza del sistema fiscale nazionale. A tale proposito essa rileva che, senza mettere in causa la coerenza del detto sistema, sarebbe sufficiente concedere ad un contribuente che detiene azioni di una società stabilita in un altro Stato membro un credito d'imposta calcolato in base all'imposta da questa dovuta a titolo d'imposta sulle società in tale ultimo Stato membro. Una soluzione del genere costituirebbe una misura meno restrittiva per la libera circolazione dei capitali.

La Corte non limita gli effetti nel tempo della sua sentenza

Nelle sue osservazioni presentate alla Corte, il governo tedesco ha prospettato la possibilità per quest'ultima di limitare nel tempo gli effetti della sua sentenza. Da una parte, esso attira l'attenzione della Corte sulle gravi conseguenze che produrrebbe una dichiarazione di incompatibilità della normativa controversa con la libera circolazione dei capitali. Dall'altra, essa afferma che, prima della pronuncia della sentenza *Verkooijen*, nel 2000, sarebbe stato possibile considerare tale normativa conforme al diritto comunitario.

La Corte ricorda che essa può limitare nel tempo gli effetti dell'interpretazione di una disposizione di diritto comunitario solo in via eccezionale e solo nella stessa sentenza che statuisce sull'interpretazione richiesta.

Essa precisa che è necessario che ci sia un momento unico di determinazione degli effetti nel tempo di una siffatta interpretazione. A tale proposito, il principio secondo cui una limitazione può essere ammessa solo nella sentenza stessa che statuisce sull'interpretazione richiesta garantisce la parità di trattamento degli Stati membri e degli altri soggetti dell'ordinamento nei confronti del diritto comunitario e rispetta, allo stesso modo, gli obblighi derivanti dal principio della certezza del diritto.

¹ Nella sua sentenza 6 giugno 2000, causa C-35/98, *Verkooijen* (Racc. pag. I-4071), la Corte ha dichiarato che il diritto comunitario osta ad una disposizione di legge di uno Stato membro che subordini la concessione di un'esenzione dall'imposta sul reddito alla quale sono soggetti i dividendi versati a persone fisiche in possesso di azioni alla condizione che tali dividendi siano versati da società aventi sede nel detto Stato membro. Nella sua sentenza 7 settembre 2004, causa C-319/02, *Manninen* (Racc. pag. I-7477), la Corte è giunta alla conclusione che nel calcolo di un credito d'imposta si deve tenere conto dell'imposta effettivamente pagata dalla società nello Stato membro in cui è stabilita.

A tale proposito, essa rileva che gli obblighi derivanti dal principio della libera circolazione dei capitali in materia di dividendi percepiti da persone residenti e distribuiti da società non residenti sono già stati chiariti nella sentenza *Verkooijen* e che gli effetti di tale sentenza non sono stati limitati nel tempo.

Per questi motivi, la Corte conclude che gli effetti dell'odierna sentenza non devono essere limitati nel tempo.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: BG CS DE EL EN ES FR HU IT NL PL PT RO SK SL

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-292/04>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis

tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674

Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EbS, "Europe by Satellite"

Servizio offerto dalla Commissione europea, Direzione Generale Stampa e Comunicazione

L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249

o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956